



COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N.245

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Considerato che durante le nevicate e le gelate dell'inverno scorso sono stati rilevati numerosi casi di caduta di alberi e/o rami sul piano stradale dalle scarpate dei terreni adiacenti;
- Considerato inoltre che l'eccessivo sviluppo della vegetazione in prossimità delle sedi stradali limita la visibilità ed è di ostacolo alla circolazione dei veicoli, nonché alla regolare diffusione della pubblica illuminazione;
- Visto il D.Lgs. N° 285/92 art. 29 commi 1 e 2:

"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria".

"Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile".

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000
- il D.Lgs. N° 285/92 - art. 29;
- l'art. 893 del Codice Civile, richiamante a sua volta l'art. 892, se non diversamente disciplinato;
- l'art. 7 del vigente T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 e relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e s.m.i., nella parte in cui demandano all'autorità comunale la competenza ad emettere provvedimenti per la regolamentazione della circolazione delle strade comunali e vicinali esterne all'abitato, nonché delle strade interne ai centri abitati per mezzo di ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali;

Visto l'art.17 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

ai proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali e di qualunque tipo all'interno del **centro abitato di CAMAGNA MONFERRATO e della REGIONE BONINA**

- **entro 15 Dicembre** del corrente anno di tagliare i rami delle piantagioni o siepi in essere che si protendono nella sede stradale e/o pertinenze in stato tale da creare pericolo per la sicurezza della circolazione; rimuovere nel più breve tempo possibile, in caso di intemperie, nevicate, gelate, intense precipitazioni od altre cause, gli alberi o i rami di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sulla sede stradale e/o pertinenze

AVVERTE

che ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento da € 65,00 (sessantacinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), nonché la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi e/o della rimozione a proprie spese secondo il comma 4° art. 29 del D.Lgs. N° 285/92.

In caso di inottemperanza questo Comune provvederà d'ufficio addebitando la conseguente spesa ai proprietari frontisti tramite ordinanza-ingiunzione da parte della Prefettura di Alessandria;

DA' ATTO

che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alessandra Rubatto dipendente dell'Unione Comunità Collinare Betlemme di cui Camagna M.to fa parte

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ovvero in alternativa ricorso al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

In relazione al disposto dell'art.37 comma 3 del D.lgs 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici

Dalla Residenza Municipale 23.11.2012

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rubatto geom.Alessandra